



## COMUNE DI CRISSOLO

---

Prot. n. 1969

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE IN MATERIA SANITARIA

**N. 30/2011**

### IL SINDACO

- Vista la propria precedente ordinanza n. 23/2011 del 19.9.2011 con la quale, a seguito di attività ispettiva svolta in data 17.9.2011 da parte Comando Carabinieri per la Tutela della Salute – N.A.S. di Alessandria, veniva ordinato al Sig. Polito Francesco, nato a Torino il 19.5.1972, residente a Lagnasco in Via Tetti Nuovi n. 7, in qualità di titolare del pubblico esercizio denominato Albergo Ristorante Bar all'insegna POLO NORD con sede in Crissolo in Via Provinciale n.26, l'immediata sospensione dell'intera attività anzidetta e di provvedere al ripristino delle condizioni igienico sanitarie e strutturali che diedero origine al rilascio della autorizzazione sanitaria per l'esercizio avanti citato, entro il termine di giorni 30;
- Atteso che con la medesima ordinanza veniva disposto che tale ripristino delle condizioni igienico-sanitarie fossero accertate dal competente S.I.A.N. presso l'ASL CN1 di Saluzzo;
- Visto il verbale di sopralluogo n.13-10-11/DF in data 13.10.2011, assunto al protocollo del Comune al n. 1966 in data odierna, da cui risulta che personale del competente Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione - SIAN dell'ASL CN1 ha accertato che i locali dell'esercizio "POLO NORD" sono idonei per l'attività di Bar-Ristorante-Pizzeria e nulla-osta da parte del suddetto SIAN di Saluzzo alla riapertura dell'attività;
- Visti gli artt. 13 e 32 della Legge 23.12.1978, n. 833 istituita del servizio sanitario nazionale;
- Visto l'art. 8 del D.Lgs. 507/99;
- Visto l'art. 54 della Testo Unico Enti Locali n. 267/2000.

### ORDINA

la **REVOCA** della propria precedente ordinanza n. 23/2011 del 19.9.2011 e dispone che il Sig. Polito Francesco, nato a Torino il 19.5.1972, residente a Lagnasco in Via Tetti Nuovi n. 7, in qualità di titolare del pubblico esercizio denominato Albergo Ristorante Bar all'insegna POLO NORD con sede in Crissolo in Via Provinciale n.26, riprenda l'intera attività di cui sopra con decorrenza immediata.

Gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

Ai sensi dell'art.3, comma 4, della legge 241/90 e s.m.i. avverte che contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni ovvero ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio comunale.

Crissolo, li 14 ottobre 2011



IL SINDACO  
Dr. Aldo PEROTTI

---

RELAZIONE DI NOTIFICA

Il sottoscritto Agente Notificatore, dichiara di aver oggi notificato ad ogni effetto di legge, il presente atto al Sig. POLITO Francesco, consegnandone copia a mani di \_\_\_\_\_  
nella sua qualità di \_\_\_\_\_

CRISSOLO, li \_\_\_\_\_

IL RICEVENTE

IL MESSO NOTIFICATORE